



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### **REGISTRO GENERALE N. 1247 del 11/10/2021**

**Determina del Responsabile N. 102 del 11/10/2021**

PROPOSTA N. 1409 del 11/10/2021

**OGGETTO:** Rettifica ed integrazione della Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 854 del 05.07.2021. 06VAS04

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

**Visto** il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

**Vista** la Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 854 del 05.07.2011 di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06, del progetto in variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Arquata del Tronto relativo alla previsione di un'area attrezzata per finalità turistiche in frazione Pretare, condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. vengano eliminate le incongruenze relative a quanto indicato nel rapporto preliminare per quanto riguarda la vigente destinazione urbanistica dell'area oggetto di variante (zona "E" agricola) e quanto invece specificato nella scheda di sintesi (zona "E" agricola e "Verde Pubblico Attrezzato) e tra quanto indicato nel rapporto preliminare in merito alla destinazione urbanistica proposta in variante "Aree attrezzate per finalità turistiche" rispetto a quella specificata nella scheda di sintesi zona per strutture turistico-ricettive C4.a e C4.b;
2. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
3. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

**Visto** il parere favorevole con le prescrizioni di seguito riportate espresso, in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), dal Settore II – Tutela e

Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione con nota prot. n. 10766 del 27.05.2021:

- i rifiuti liquidi accumulati nei camper e/o nelle roulette, che utilizzeranno l'area attrezzata di che trattasi, non possono essere smaltiti nella rete fognaria gestita dalla CIIP SPA cicli integrati impianti primari ovvero in acque superficiali e/o suolo;
- le acque domestiche dei servizi igienici delle installazioni fisse sono soggette alla disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 27 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010);
- è vietato il recapito in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle stesse NTA;

**Considerato** che per un disguido nelle procedure di protocollo tale parere del Settore II – Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione non è stato portato a conoscenza del competente Settore IV Pianificazione Territoriale e quindi riportato nel parere istruttorio dallo stesso espresso in data 01.07.2021, facente parte integrante della sopraccitata Determina n. 854 del 05.07.2021;

**Ritenuto** pertanto necessario specificare che la prescrizione n. 2 “il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni” contenuta nella Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 854 del 05.07.2021 deve intendersi riferita anche al parere espresso in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), dal Settore II – Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione con nota prot. n. 10766 del 27.05.2021;

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 6 della L.n.241/90;

## **D E T E R M I N A**

A) di rettificare ed integrare la Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 854 del 05.07.2021 ad oggetto: “Comune di Arquata del Tronto. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs. n. 152/06), relativa al progetto in variante al PRG per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche.”, con il parere favorevole con le prescrizioni di seguito riportate espresso, in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), dal Settore II – Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione con nota prot. n. 10766 del 27.05.2021:

- i rifiuti liquidi accumulati nei camper e/o nelle roulette, che utilizzeranno l'area attrezzata di che trattasi, non possono essere smaltiti nella rete fognaria gestita dalla CIIP SPA cicli integrati impianti primari ovvero in acque superficiali e/o suolo;
- le acque domestiche dei servizi igienici delle installazioni fisse sono soggette alla disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 27 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010);
- è vietato il recapito in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle stesse NTA.

B) gli atti comunali dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;

- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Arquata del Tronto quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) Di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 11/10/2021

IL DIRIGENTE  
COLAPINTO ANTONINO